REGOLAMENTO (CE) N. 491/2006 DELLA COMMISSIONE

del 27 marzo 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 2375/2002 relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Alla luce dell'esperienza acquisita nel corso dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2375/2002 della Commissione [2], è opportuno chiarire e semplificare alcune disposizioni in esso contenute. Ai fini di un più efficace controllo delle importazioni effettuate nell'ambito di tale contingente tariffario, occorre assegnare un numero d'ordine ad ogni sottocontingente. È inoltre necessario ricordare che per la presentazione delle domande di titoli di importazione si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione [3], in base alle quali il richiedente all'atto della presentazione della domanda di titolo è tenuto a costituire una cauzione.

(2) Ai fini della verifica dei quantitativi richiesti da uno stesso operatore, occorre precisare che un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per periodo settimanale e prevedere una sanzione in caso di inottemperanza a tale obbligo.

(3) Al fine di ammodernare la gestione del sistema, è necessario che le informazioni richieste dalla Commissione siano trasmesse per via elettronica.

(4) Per migliorare il controllo delle importazioni nell'ambito del sottocontingente per i paesi terzi diversi dagli Stati Uniti e dal Canada nella domanda di titolo di importazione e nel titolo di importazione deve essere indicato un solo paese di origine.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2375/2002 è modificato come segue.

1) Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

«1. Il contingente tariffario globale di importazione è suddiviso in tre sottocontingenti:

a) sottocontingente I (numero d'ordine 09.4123): 572 000 tonnellate per gli Stati Uniti;

b) sottocontingente II (numero d'ordine 09.4124): 38 000 tonnellate per il Canada;

c) sottocontingente III (numero d'ordine 09.4125): 2 371 600 tonnellate per gli altri paesi terzi.»

2) È inserito il seguente articolo 4 *bis*:

«*Articolo* 4 bis

Un operatore può presentare una sola domanda di titolo per numero d'ordine e per periodo settimanale di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un operatore presenta più di una domanda, tutte le sue domande sono respinte e le cauzioni costituite all'atto della presentazione delle domande sono incamerate a favore dello Stato membro di cui trattasi.»

3) L'articolo 5 è modificato come segue:

a) il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le domande di titoli d'importazione sono presentate alle autorità competenti di uno Stato membro tutti i lunedì entro le ore 13 (ora di Bruxelles). Il richiedente presenta la domanda di titolo all'autorità competente dello Stato membro nel quale è registrato ai fini dell'IVA. Il richiedente costituisce una cauzione in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per l'importo fissato all'articolo 10 del presente regolamento.

[1] GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).
[2] GU L 358 del 31.12.2002, pag. 88. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
[3] GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

In ogni domanda di titolo è indicato un quantitativo che non può essere superiore al quantitativo disponibile per il sottocontingente o per il lotto di cui trattasi.

Nella domanda di titolo d'importazione e nel titolo d'importazione è indicato un solo paese di origine.»

b) nel paragrafo 2 le parole «mediante fax» sono sostituite dalle parole «per via elettronica»;

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se il cumulo dei quantitativi concessi dall'inizio della campagna e dei quantitativi di cui al paragrafo 2 è superiore al quantitativo del sottocontingente o del lotto di cui trattasi, la Commissione entro il terzo giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione delle domande fissa dei coefficienti di assegnazione da applicare ai quantitativi richiesti.»;

d) il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Previa eventuale applicazione dei coefficienti di assegnazione fissati in conformità del paragrafo 3, le autorità competenti degli Stati membri rilasciano, il quarto giorno lavorativo successivo al giorno di presentazione della domanda, i titoli d'importazione corrispondenti alle domande notificate alla Commissione in conformità del paragrafo 2.

Il giorno del rilascio dei titoli d'importazione, entro le ore 18 (ora di Bruxelles), le autorità competenti degli Stati membri notificano per via elettronica alla Commissione, utilizzando il modello riportato nell'allegato, il quantitativo totale risultante dalla somma dei quantitativi per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione lo stesso giorno.»

4) L'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Modello per le notifiche di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 4

Contingente all'importazione di frumento tenero aperto dal regolamento (CE) n. 2375/2002

Settimana dal …al …

Sottocontingente	Numero d'ordine	Numero dell'operatore	Quantitativo richiesto (t)	Paese d'origine	Quantitativo consegnato (t) (*)

Totale dei quantitativi richiesti (t):

Totale dei quantitativi consegnati (t) (*):

(*) Da compilare solo per la notifica di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2375/2002.»